



Decreto Dirigenziale n. 149 del 31/05/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

COFELY ITALIA S.P.A. (GIA' ACERRA ENERGIA S.R.L) - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) PER L'IMPIANTO IPPC 1.1. UBICATO IN ACERRA (NA), STRADA PROVINCIALE ACERRA-POMIGLIANO.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- g. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- h. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- i. l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- j. l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- k. il D.D. n. 9 del 24/04/2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di competenze ai Dirigenti di Settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a. che in data 18/04/2007 prot. n. 354453 la Edison S.p.A. ha presentato richiesta di AIA, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, con allegata documentazione per l'impianto esistente elencato nell'Al. 1 del citato Decreto Legislativo identificato con codice IPPC 1.1 (Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.);
- b. che successivamente la Co-Energy Power s.r.l. con nota in data 26/02/08 con prot.168506 ha richiesto la voltura a proprio nome dell'istanza presentata dalla Edison;
- c. che in seguito la Co-Energy Power ha mutato ragione sociale in Cofathec Energy s.r.l., giusta comunicazione acquisita agli atti con prot.936720 del 10/11/2008;
- d. che con nota del 18/11/09 prot.1000531 la Capogruppo COFELY, ha comunicato di aver conferito alla Acerra Energia s.r.l. l'impianto IPPC di Acerra Pomigliano;
- e. che la COFELY ha trasmesso in data 05/11/2009 prot. n. 934235 la ricevuta del versamento in favore della Regione Campania di € 8.658,00 in aggiunta all'acconto di € 8.000,00, per un totale di € 16.658,00 a titolo di tariffa istruttoria D.M. 24/04/2008;
- f. che in data 22/02/2010 con nota prot. n. 156719, è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- g. che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano *“Il Mattino”* del giorno 14 marzo 2010;
- h. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

RILEVATO

a.che nella Conferenza di Servizi - i cui lavori sono iniziati in data 15/07/2010 e conclusi in data 02/02/2012 ed il contenuto dei cui verbali si richiama, esaminata la documentazione presentata dalla società in allegato alla richiesta, acquisita agli atti in data 18/04/2007 prot. 354453, integrata con documentazione acquisita agli atti in data 03/12/2009 prot.1054486, in data 04/02/2011 prot. 89448, in data 22/03/2011 prot. 224552, in data 14/06/2011 prot. 466780 ed in data 19/01/2012 prot. 45273 è emerso quanto segue:

- a.1 la Acerra Energia S.r.l. è stata fusa con la Cofely Italia S.p.A., giusta nota del 14/12/2011 prot. 123/11/EC/mp, acquisita in data 05/01/2012 prot. 11890;**
- a.2 l'impianto - consistente in una centrale di cogenerazione con potenza termica 206 MW termici e due gruppi cogenerativi con potenza complessiva pari a 102 MW di potenza elettrica - ricade all'interno del S.I.N. "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" e la società ha dichiarato che il Ministero dell'Ambiente non ha richiesto nè all'attuale società (COFELY ITALIA Spa), nè all'Edison, precedente proprietaria dell'impianto, la caratterizzazione dell'area;**
- a.3 l'ATO 3 Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, esaminato il progetto, ha dichiarato di non aver alcuna competenza in merito in quanto le acque di processo e di prima pioggia sono conferite all'impianto di depurazione FIAT e le acque meteoriche di seconda pioggia confluiscono nei Regi Lagni;**
- a.4 la Provincia con nota prot. 10956 del 31/01/2012, acquisita agli atti con prot. 79407 del 01/02/2012 ha confermato il parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alla Cofely Italia S.p.A. già espresso con nota prot. 71997X.3 del 14/07/2010, con nota prot. 3457X.3 del 13/01/2011 e con nota prot.48747X6 del 28/04/2011;**
- a.5 l'ARPAC, con nota prot. 4874 del 01/02/2012 acquisita agli atti con prot. 81910 del 02/02/2012, ha dichiarato che effettuerà i controlli con cadenza annuale ed evidenziato la mancata presentazione da parte della società di un piano di riduzione degli NOx;**
- a.6 la Regione, sentita l'Università degli Studi Parthenope - che fornisce assistenza tecnica nell'istruttoria delle AIA - ha ritenuto di subordinare l'esercizio alla emissione di quantità di NOX e CO su base annuale equivalenti ai valori ottenibili con l'utilizzo delle BAT e richiesto alla società di presentare entro tre anni dalla data di rilascio dell'AIA un progetto di adeguamento per il rientro delle concentrazioni nei limiti delle BAT;**
- a.7 l'ASL NA 2 Nord ha espresso il proprio parere favorevole;**

- a.8** il rappresentante del Comune di Acerra ha dichiarato, nella seduta del 13/01/2011, che il Comune non è dotato di piano di zonizzazione acustica ambientale e richiesto “che i valori limite delle sorgenti sonore siano quelli di cui al DPCM 14/11/1997 e segnatamente 65 db all'emissione”. Nella seduta del 02/02/2012 ha dichiarato che una parte dei manufatti ricade in zona R1, giusta delibera dell'Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania n. 34 del 19/02/2010 - che stabilisce una distanza minima dai Regi Lagni superiore ai 150 m - che il manufatto in questione dista circa 150 m. dai Regi Lagni e dal sito Fiat-Fenice 240 m. Ha richiesto, per quanto di competenza, ai presenti di poter valutare l'incidenza della sommatoria degli agenti inquinanti della matrice aria dovuto alla vicinanza eccessiva dei due impianti. Ha dichiarato, inoltre, che la distanza minima dell'impianto dal perimetro del centro abitato è pari a 360 m. e che è in corso l'istruttoria per la pratica in sanatoria di n. 5 manufatti prefabbricati ubicati nell'area dell'impianto, consistenti in n. 2 capannoni adibiti a magazzino e n. 3 containers adibiti a deposito, su cui occorre acquisire il parere dell'ASL. Ha depositato agli atti nota prot. 3984 del 01/02/2012 della VI Direzione Urbanistica del Comune di Acerra a firma del Dirigente Arch. Massimo Santoro. A conclusione ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- a.9** la Regione ha richiesto al Comune di effettuare un sopralluogo ai fini di verificare la distanza effettiva dell'impianto dai Regi Lagni e di depositare agli atti della conferenza la delibera dell'Autorità di Bacino che prescrive le distanze da rispettare;
- a.10** la Società ha depositato agli atti D.D. n. 70 del 28/04/2011 del Commissario Straordinario del Consorzio A.S.I. di rilascio alla Acerra Energia srl di nulla osta alla sanatoria delle opere abusive e si è impegnata a fare rilievi sul perimetro del proprio stabilimento ed al confine dell'area urbana edificata, con impianto fermo e con impianto a regime, degli inquinanti caratteristici (NOx e CO) con cadenza periodica.

CONSIDERATO

- a.** che il Comune di Acerra, in riscontro alla richiesta di sopralluogo effettuata in conferenza di servizi, ha trasmesso nota prot. 6370 del 20/02/2012 a firma del dirigente della VI Direzione Urbanistica, in cui si ribadisce che la distanza dai Regi Lagni dell'impianto è di “circa” metri lineari 150, la distanza dalla Fiat Fenice è di “circa” metri lineari 240 e dal centro abitato è di “circa” metri lineari 360 (si dice “circa” pur indicando con precisione i metri lineari).
- b.** che il Comune di Acerra con nota prot. 9529 del 14/03/2012, acquisita agli atti con prot 201653 del 15/03/2012, ha trasmesso copia della delibera di giunta comunale n. 48 del 09/03/2006 da cui risulta che la fascia di rispetto prevista dalla strumentazione urbanistica è di metri 150 dai Regi Lagni e corsi d'acqua pubblici rispettati dall'impianto;
- c.** che il Commissario Prefettizio del Comune di Acerra ha approvato in data 10/08/2011 con delibera n. 7 il Piano di zonizzazione acustica ambientale;
- d.** che la Cofely Italia Spa ha presentato in data 28/02/2012 prot. 152043 il progetto completo nella versione definitiva;

VISTI gli allegati rapporto tecnico e piano di monitoraggio e controllo, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto, il primo predisposto dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope - che giusta convenzione stipulata con l'AGC 05, fornisce supporto tecnico alla Regione nell'istruttoria delle A.I.A. -, sulla base della documentazione esaminata in conferenza, il secondo predisposto dalla società e verificato dall'Università

PRESO ATTO che ai sensi della normativa antimafia, con nota prot. 377885 del 17/05/2012 è stata richiesta informativa al Prefetto di cui all'art. 10 DPR 03/06/1988 n. 252;

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi, ed in base alle posizioni ivi espresse e per quanto considerato alla società **Cofely Italia S.p.A** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. identificato

con codice IPPC 1.1 (Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW), ubicato in Acerra (NA), Strada Provinciale Acerra-Pomigliano, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", e della proposta del R.U.P. di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **di rilasciare** alla società **Cofely Italia S.p.A.** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. identificato con codice IPPC 1.1 (Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW), ubicato in Acerra (NA), Strada Provinciale Acerra-Pomigliano, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto;
2. **di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 18/04/2007 prot. 354453, integrata con documentazione acquisita agli atti in data 03/12/2009 prot. 1054486, in data 04/02/2011 prot. 89448, in data 14/03/2011 prot. , in data 22/03/2011 prot. 224552, in data 14/06/2011 prot. 466780 ed in data 19/01/2012 prot. 45273 esaminata favorevolmente dalla conferenza di servizi e dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope che ha predisposto l'allegato rapporto tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di dare atto** che la presente autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 6 anni ai sensi e con le modalità dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006, in quanto l'impianto risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, mentre la registrazione ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 è scaduta in data 07.08.2011 ed alla presente data non risulta rinnovata;
4. **di dare atto** che, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto:
 - 4.1. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - 4.2. l'autorizzazione agli scarichi (capo 2 del titolo IV della parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
5. **che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato rapporto tecnico, predisposto dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope, e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, presentato dalla Società e verificato dall'Università, e dovrà garantire quanto segue:**
 - 5.1. il non superamento per le emissioni in atmosfera dei limiti in concentrazione indicati nella tabella C1 "Quadro Emissioni in Atmosfera" ed il non superamento su base annuale per gli Nox e CO dei valori di flusso di massa equivalente ottenibile con l'impiego delle B.A.T. (90Mg/Nm^3 x portata di targa x numero di ore di funzionamento [7800]). Dal sesto anno successivo alla data del presente provvedimento la società dovrà rientrare nei limiti delle B.A.T. anche in termini di concentrazione degli inquinanti media giornaliera;
 - 5.2. il non superamento, per le acque meteoriche di seconda pioggia, dei limiti imposti per tutti gli inquinanti indicati all'Allegato V, Parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tabella III, colonna "Scarico in corpo idrico superficiale",
 - 5.3. il non superamento dei valori limite per l'acustica ambientale, di emissione ed immissione previsti dal Piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune di Acerra. All'uopo la società dovrà realizzare entro un anno, dalla data del presente provvedimento, gli interventi di risanamento per rientrare nei limiti previsti dal piano di zonizzazione approvato dal Comune di Acerra;
6. la società ha l'obbligo di comunicare a questo Settore, all'ARPAC e al Comune di Acerra i dati relativi ai controlli delle emissioni;
7. **di prescrivere** per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

8. **di dare atto** che per l'insistenza dell'impianto nel Sin "Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano" la **Cofely Italia S.p.A.**; nella gestione dell'impianto dovrà tener conto di tutti gli obblighi ricollegabili a tale ubicazione, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi dal MATTM o che saranno emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale dell'area;
9. **di precisare** che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
 - 9.1. prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.lgs. 152/06 (ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare;
 - 9.2. considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito pertanto, nella prima fase venga applicata la tariffa minima prevista dal DM 24/05/2008 equivalente a € 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di controllo debba essere versata con le seguenti modalità:
 - 9.2.1. versamento di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista dal DM 24/04/2008 da effettuarsi almeno 10 giorni prima della comunicazione di cui all'Art. 29 decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;
 - 9.2.2. saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore alla società **Cofely Italia S.p.A.**;
 - 9.2.3. entro il 30 gennaio di ciascun, successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPA Campania;
 - 9.2.4. le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518;
10. **di stabilire che** la presente autorizzazione perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva rilasciata dalla Prefettura competente;
11. **di dare atto che** la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - 11.1. l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell'autorizzazione;
 - 11.2. le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza costi eccessivi;
 - 11.3. la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impegno di tecniche diverse quelle utilizzate;
 - 11.4. l'entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica;
12. **di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;
13. **di dare atto** che il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
14. **di dare atto** che il gestore dell'impianto resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;
15. **di dare atto** che per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicata con D.M. 31/01/2005;
16. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;

17. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Acerra (NA), all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/2 Nord, all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli opportuni controlli di competenza;

18. di notificare il presente provvedimento alla società **Cofely Italia S.p.A.**;

19. di inviare il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;

20. di inviare per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dr.ssa Lucia Pagnozzi